

Reg. Gen n. 694  
del 11/12/2024

## SETTORE TECNICO

**OGGETTO:** APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS 01/08/2003 N. 259 PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) VIA CAGNAGHE N. 3, DEL 14 OTTOBRE 2024 PROT. N. 22762 DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 22 PARTICELLA 327.

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

#### Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28 novembre 2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 29 settembre 2023, prot. n. 22992/2023 (e successivo decreto n. 8 del 20 giugno 2024 acclarato al protocollo al numero 14252 del 21.06.2024), di attribuzione del ruolo di Responsabile apicale del Settore Tecnico all'ing. Andrea Beltrami, perciò stesso automaticamente individuato titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 16/11/2022;
- l'"*Attribuzione incarico per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 del CCNL del 16 novembre 2022 relativamente all'U.O.C.5 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE*" del 02 Gennaio 2024 prot. 150, con cui la Geom. Raffaella Cavalleri è stata nominata Responsabile dei Procedimenti interni.

**Visto** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Vista** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che detta Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

**Visto** il Dlgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e la D.G.R n. IX/2727 del 22/12/2011;

**Visto** il Dlgs 152/2006 Norme in materia ambientale;

**Visti** gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata (da ultimo) dal D.Lgs. 127/2016, ed in particolare:

- l'art. 14, comma 2, a norma del quale “La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione precedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.”;
- l'art. 14bis, comma 1, che stabilisce che “La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

**PREMESSO** che:

- in data 02 Aprile 2024 (prot.n. 2024/007442) veniva presentata dal Sig. Pariota Tommaso (C.F. PRTTMS60A24F839I) in qualità di Legale rappresentante della ditta **Inwit SPA** (P.IVA 08936640963), con sede a Milano (MI) Largo Donegani 2, domanda di autorizzazione per installazione di impianto di teleradiocomunicazione, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 01/08/2003 n. 259 come modificato dal D.Lgs 207/2021, da realizzarsi nel Comune di Sarezzo (BS) Via Cagnaghe n. 3, identificato catastalmente al Foglio 22 - Particella 327;
- a seguito della conferenza dei servizi con determina n. 426 del 29 Luglio 2024 è stata formalizzata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l'approvazione del documento **“progetto di installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n. 3”**, con le seguenti prescrizioni: *“si richiede che il manufatto possa essere dipinto con colori nella tinta del “tabacco” proponendo il RAL 8003 escludendo tonalità e materiali riflettenti per il traliccio portante*, di cui al Verbale del 15 Luglio 2024, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, autorizzazioni e/o pareri, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute;

**DATO ATTO** che la Società **INWIT SPA** (P.IVA 08936640963), con sede a Milano (MI) Largo Donegani 2, con la società **VODAFONE ITALIA S.p.A.**, società del gruppo VODAFONE GROUP Plc. con socio unico, sede legale, amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) alla via Jervis n° 13, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 93026890017, Partita I.V.A. n° 08539010010, hanno depositato in data 14 Ottobre 2024 prot. n. 22762 la **VARIANTE** alla pratica con prot. 7442 del 02 Aprile 2024 in quanto per esigenza del locatore si è reso necessario lo spostamento del sito di circa tredici metri rispetto al progetto autorizzato con determina di cui sopra;

**DATO ATTO CHE** in data 17 Ottobre 2024 con prot. 23200, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/03 così come modificato dal D.Lgs 207/2021, in particolare del comma 7 e della legge n. 241/90, in particolare artt. 14 e ss e del DPR n. 160/2010, il responsabile dell'U.O.C. 5 – SUAP e del Procedimento, ha indetto la **Conferenza dei Servizi** decisoria nella forma asincrona/semplificata (fra

i soggetti indicati sopra) al fine di procedere con unico procedimento rivolto “*all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici*”, alla quale sono state regolarmente invitate le amministrazioni elencate in indirizzo;

**DATO ATTO** che entro il termine di conclusione della conferenza, sono state acquisite le determinazioni delle seguenti amministrazioni:

- parere FAVOREVOLE della Commissione Comunale del Paesaggio rilasciato con verbale n. 8 del 23 Ottobre 2024;
- parere tecnico NEGATIVO di ARPA ricevuto in data 11 Novembre 2024 con prot. 25435;
- parere FAVOREVOLE della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA ricevuto in data 18 Novembre 2024 con prot. 25930;
- parere FAVOREVOLE del Ministero della Cultura SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ricevuto in data 26 Novembre 2024 prot. 26659 con le seguenti prescrizioni: “*Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nominativo dell’impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori, individuato ai sensi dell’art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925.*

*Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere – ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.*

*Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell’ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d’opera.”*

**VISTE** le integrazioni alla Variante di cui al prot. 22762 del 14 Ottobre 2024 a seguito del parere tecnico negativo di ARPA, trasmesse dal Sig. Pariota Tommaso in data 21 Novembre 2024 prot. 26276, in qualità di legale rappresentante della Società **INWIT SPA** (P.IVA 08936640963), con sede a Milano (MI) Largo Donegani 2, relative alla revisione delle Analisi di Impatto Elettromagnetico;

**RECEPITE** le integrazioni del 21 Novembre 2024 prot. 26276, ARPA ha provveduto a trasmettere il PARERE TECNICO POSITIVO in data 04 Dicembre 2024 con prot. 27499 in sostituzione di quello precedentemente emesso;

**PRESO ATTO** dell’art. 14-ter comma 7 della L. 241/1990 che recita: “*All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”*

#### **RICHIAMATI:**

- l’art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede “*All’esito dell’ultima*

*riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14- quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;*

- l'art. 14 – quater della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede “*1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21- nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21- quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espresi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;*

**PRESO ATTO** del Verbale della Conferenza dei servizi asincrona in forma simultanea del 09 Dicembre 2024, trasmesso agli enti il 11 Dicembre 2024 prot. 28431;

**RITENUTO** di poter pertanto assumere, ai sensi dei sopracitati articoli, la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni espresse con i pareri della conferenza dei servizi;

Tutto ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

1. di prendere atto e di approvare il Verbale della Conferenza di Servizi del 09 Dicembre 2024 indetta in modalità asincrona “*Verbale della Conferenza di Servizi in modalità semplificata asincrona per l'approvazione della Variante all'autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 01/08/2003 n. 259 per l'installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n. 3, del 14 Ottobre 2024 prot. n. 22762*” identificato catastalmente al Foglio 22 - Particella 00327;
2. la conclusione positiva della Conferenza di Servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l'approvazione del documento “*Variante all'autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 01/08/2003 n. 259 per l'installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n. 3, del 14 Ottobre 2024 prot. n. 22762*” identificato catastalmente al Foglio 22 - Particella 00327”, come sopra indetta e svolta, di cui al suddetto Verbale del 09 Dicembre 2024,

che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, autorizzazioni e/o pareri, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute, **il presente atto costituisce determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi con le seguenti prescrizioni:**

- *“si richiede che il manufatto possa essere dipinto con colori nella tinta del “tabacco” proponendo il RAL 8003 escludendo tonalità e materiali riflettenti per il traliccio portante”;*
- *“Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nominativo dell’impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori, individuato ai sensi dell’art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925.*

*Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere – ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.*

*Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell’ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d’opera.”*

3. di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
4. ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa tramite PEC alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
5. che la presente determinazione è immediatamente efficace;
6. che la presente è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia, nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile. **La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento sopra indicato;**
7. che ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dall’eventuale normativa di settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di pubblicità legale;
9. di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:
  - Verbale del 09 Dicembre 2024, della Conferenza di Servizi in modalità asincrona;
  - Pareri espressi dagli enti.
10. di dare atto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Brescia entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
**Andrea Beltrami\***

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PROPOSTA DI DETERMINA N. 742 DEL 11/12/2024

SETTORE TECNICO

**OGGETTO:** APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS 01/08/2003 N. 259 PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) VIA CAGNAGHE N. 3, DEL 14 OTTOBRE 2024 PROT. N. 22762 DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 22 PARTICELLA 327.

**IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO**

**Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28 novembre 2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 29 settembre 2023, prot. n. 22992/2023 (e successivo decreto n. 8 del 20 giugno 2024 acclarato al protocollo al numero 14252 del 21.06.2024), di attribuzione del ruolo di Responsabile apicale del Settore Tecnico all'ing. Andrea Beltrami, perciò stesso automaticamente individuato titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 16/11/2022;
- l'”*Attribuzione incarico per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 del CCNL del 16 novembre 2022 relativamente all'U.O.C.5 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE*” del 02 Gennaio 2024 prot. 150, con cui la Geom. Raffaella Cavalleri è stata nominata Responsabile dei Procedimenti interni.

**Visto** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Vista** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che detta Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

**Visto** il Dlgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e la D.G.R n. IX/2727 del 22/12/2011;

**Visto** il Dlgs 152/2006 Norme in materia ambientale;

**Visti** gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata (da ultimo) dal D.Lgs. 127/2016, ed in particolare:

- l'art. 14, comma 2, a norma del quale “La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione precedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.”;
- l'art. 14bis, comma 1, che stabilisce che “La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

**PREMESSO** che:

- in data 02 Aprile 2024 (prot.n. 2024/007442) veniva presentata dal Sig. Pariota Tommaso (C.F. PRTTMS60A24F839I) in qualità di Legale rappresentante della ditta **Inwit SPA** (P.IVA 08936640963), con sede a Milano (MI) Largo Donegani 2, domanda di autorizzazione per installazione di impianto di teleradiocomunicazione, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 01/08/2003 n. 259 come modificato dal D.Lgs 207/2021, da realizzarsi nel Comune di Sarezzo (BS) Via Cagnaghe n. 3, identificato catastalmente al Foglio 22 - Particella 327;
- a seguito della conferenza dei servizi con determina n. 426 del 29 Luglio 2024 è stata formalizzata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l'approvazione del documento **“progetto di installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n. 3”**, con le seguenti prescrizioni: *“si richiede che il manufatto possa essere dipinto con colori nella tinta del “tabacco” proponendo il RAL 8003 escludendo tonalità e materiali riflettenti per il traliccio portante*, di cui al Verbale del 15 Luglio 2024, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, autorizzazioni e/o pareri, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute;

**DATO ATTO** che la Società **INWIT SPA** (P.IVA 08936640963), con sede a Milano (MI) Largo Donegani 2, con la società **VODAFONE ITALIA S.p.A.**, società del gruppo VODAFONE GROUP Plc. con socio unico, sede legale, amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) alla via Jervis n° 13, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 93026890017, Partita I.V.A. n° 08539010010, hanno depositato in data 14 Ottobre 2024 prot. n. 22762 la **VARIANTE** alla pratica con prot. 7442 del 02 Aprile 2024 in quanto per esigenza del locatore si è reso necessario lo spostamento del sito di circa tredici metri rispetto al progetto autorizzato con determina di cui sopra;

**DATO ATTO CHE** in data 17 Ottobre 2024 con prot. 23200, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/03 così come modificato dal D.Lgs 207/2021, in particolare del comma 7 e della legge n. 241/90, in particolare artt. 14 e ss e del DPR n. 160/2010, il responsabile dell'U.O.C. 5 – SUAP e del Procedimento, ha indetto la **Conferenza dei Servizi** decisoria nella forma asincrona/semplificata (fra i soggetti indicati sopra) al fine di procedere con unico procedimento rivolto *“all'acquisizione di uno*

*o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici", alla quale sono state regolarmente invitate le amministrazioni elencate in indirizzo;*

**DATO ATTO** che entro il termine di conclusione della conferenza, sono state acquisite le determinazioni delle seguenti amministrazioni:

- parere FAVOREVOLE della Commissione Comunale del Paesaggio rilasciato con verbale n. 8 del 23 Ottobre 2024;
- parere tecnico NEGATIVO di ARPA ricevuto in data 11 Novembre 2024 con prot. 25435;
- parere FAVOREVOLE della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA ricevuto in data 18 Novembre 2024 con prot. 25930;
- parere FAVOREVOLE del Ministero della Cultura SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ricevuto in data 26 Novembre 2024 prot. 26659 con le seguenti prescrizioni: *"Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori, individuato ai sensi dell'art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925.*

*Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere – ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.*

*Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera."*

**VISTE** le integrazioni alla Variante di cui al prot. 22762 del 14 Ottobre 2024 a seguito del parere tecnico negativo di ARPA, trasmesse dal Sig. Pariota Tommaso in data 21 Novembre 2024 prot. 26276, in qualità di legale rappresentante della Società **INWIT SPA** (P.IVA 08936640963), con sede a Milano (MI) Largo Donegani 2, relative alla revisione delle Analisi di Impatto Elettromagnetico;

**RECEPITE** le integrazioni del 21 Novembre 2024 prot. 26276, ARPA ha provveduto a trasmettere il PARERE TECNICO POSITIVO in data 04 Dicembre 2024 con prot. 27499 in sostituzione di quello precedentemente emesso;

**PRESO ATTO** dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/1990 che recita: *"All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."*

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede *"All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione precedente*

*adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14- quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;*

- l'art. 14 – quater della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede “*1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21- nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21- quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espresi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;*

**PRESO ATTO** del Verbale della Conferenza dei servizi asincrona in forma simultanea del 09 Dicembre 2024, trasmesso agli enti il 11 Dicembre 2024 prot. 28431;

**RITENUTO** di poter pertanto assumere, ai sensi dei sopracitati articoli, la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni espresse con i pareri della conferenza dei servizi;

Tutto ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

1. di prendere atto e di approvare il Verbale della Conferenza di Servizi del 09 Dicembre 2024 indetta in modalità asincrona “*Verbale della Conferenza di Servizi in modalità semplificata asincrona per l'approvazione della Variante all'autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 01/08/2003 n. 259 per l'installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n. 3, del 14 Ottobre 2024 prot. n. 22762*” identificato catastalmente al Foglio 22 - Particella 00327;
2. la conclusione positiva della Conferenza di Servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l'approvazione del documento “***Variante all'autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 01/08/2003 n. 259 per l'installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n. 3, del 14 Ottobre 2024 prot. n. 22762***” identificato catastalmente al Foglio 22 - Particella 00327”, come sopra indetta e svolta, di cui al suddetto Verbale del 09 Dicembre 2024, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, autorizzazioni e/o pareri, comunque

denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute, **il presente atto costituisce determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi con le seguenti prescrizioni:**

- *“si richiede che il manufatto possa essere dipinto con colori nella tinta del “tabacco” proponendo il RAL 8003 escludendo tonalità e materiali riflettenti per il traliccio portante”;*
- *“Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nominativo dell’impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori, individuato ai sensi dell’art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925.*

*Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere – ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.*

*Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell’ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d’opera.”*

3. di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
4. ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa tramite PEC alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
5. che la presente determinazione è immediatamente efficace;
6. che la presente è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia, nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile. **La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell’intervento sopra indicato;**
7. che ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi mantiene i termini di validità previsti dall’eventuale normativa di settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente atto;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento di ogni onere di pubblicità legale;
9. di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:
  - Verbale del 09 Dicembre 2024, della Conferenza di Servizi in modalità asincrona;
  - Pareri espressi dagli enti.
10. di dare atto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Brescia entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO**  
**Raffaella Cavalleri\***

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Reg. Gen n. 694 del 11/12/2024

## SETTORE TECNICO

**OGGETTO:** APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS 01/08/2003 N. 259 PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) VIA CAGNAGHE N. 3, DEL 14 OTTOBRE 2024 PROT. N. 22762 DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 22 PARTICELLA 327.

---

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 147-bis – T.U.E.L.)

**ESITO: FAVOREVOLE**

Sarezzo, lì 12/12/2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Cristina Lavera \*

---

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Reg. Gen n. 694 del 11/12/2024

## SETTORE TECNICO

**OGGETTO:** APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.LGS 01/08/2003 N. 259 PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE NEL COMUNE DI SAREZZO (BS) VIA CAGNAGHE N. 3, DEL 14 OTTOBRE 2024 PROT. N. 22762 DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 22 PARTICELLA 327.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo pretorio on line, con decorrenza da oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Sarezzo, lì 12/12/2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sara Giacomelli \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# Comune di SAREZZO

UFFICIO PAESAGGIO

COMUNE DI SAREZZO

U

Protocollo N. 0023853/2024 del 25/10/2024  
Class. 8.8 Fasc. 8.8 N.8/2024

## VERBALE COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO N. 08

Pratica n. AP/2024/16

Committente: INWIT

Descrizione intervento: VARIANTE POSIZIONAMENTO

ANTENNA TLC

Localizzazione: VA CAGNAGHE N 3 - SAREZZO

Norma: ART. 142 LETT. C) D.LGS 42/04

Membri commissione paesaggio	Presente	Assente
Arch. Vezzoli Giorgio – Presidente	X	
Arch. Archetti Cesare – membro commissione	X	
Arch. De Gasperi Carlo – membro commissione	X	

Esito votazione: FAVOREVOLE

PLANIMETRICO

Parere: LO SPOSTAMENTO DELL'ANTENNA NON MODIFICA  
IL RAPPORTO NEL CONTESTO PAESAGGISTICO  
IN ANALOGO AL ESITO DELLA CONFERENZA DEI  
SERVIZI.

Ora inizio seduta: 10.31


Ora fine seduta: 10.40

Sarezzo, 23 Ottobre 2024

Il presidente della commissione: Arch. Vezzoli Giorgio

I componenti della commissione: Arch. Cesare Archetti

Il segretario verbalizzante: Geom. Maurizio Luraghi

  
Arch. De Gasperi Carlo





# Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA  
<https://soprintendenzabrescia.cultura.gov.it/>

COMUNE DI SAREZZO  
E  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0025930/2024 del 18/11/2024  
Class. 8.8 Fasc. 8.8 N.8/2024  
Firmatario: Luca Rinaldi, Mibact

Brescia (data protocollo)

A

Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

p.c.  
Comune di Sarezzo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 12/12/2024 da Raffaella Cavalleri.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

*prot.* (vedi intestazione digitale)

*Risposta al prot. 23200 del 17/10/2024  
(ns. prot. 21433 del 18/10/2024)*

*class.* 34.43.01/Sarezzo/conferenzadeiservizi

*Oggetto:* Sarezzo (BS), Via Cagnaghe 3

Opere di: Variante relativa allo spostamento della stazione radio base alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 01/08/2003 n. 259 per l'installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n.3, *intervento finanziato dall'Unione Europea PNRR*

Indizione Conferenza dei Servizi ex art. 14 bis legge 241/1990. Forma semplificata con modalità asincrona per l'acquisizione del parere vincolante di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio – termine 01/12/2024

Richiedente: Inwit S.P.A.

Istruttoria

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi in oggetto, di cui alla nota acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 18/10/2024 con n. 21433, inoltrata da parte dell'Amministrazione in indirizzo ai fini dell'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, da realizzarsi in area sottoposta alle disposizioni della Parte Terza - Beni paesaggistici del citato D.Lgs. 42/2004; Rilevato che l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea PNRR;

Vista la circolare del 07/04/2023 del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avente ad oggetto: Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune". Art. 20, "Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR", comma 1. Indicazioni operative nelle more della conversione in legge;

Esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministrazione e ritenuto che, dall'esame istruttoria, le opere in oggetto, per la loro natura e consistenza, non arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici dell'area sottoposta a tutela;

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, PROPONE il presente PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità delle opere sopra descritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Per quanto concerne il profilo archeologico non si ravvisano criticità.

IL SOPRINTENDENTE



arch. Luca Rinaldi

Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

I responsabili dell'istruttoria:

Arch. Camilla Rinaldi, f. architetto  
Dott.ssa Serena Solano, f. archeologo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 12/12/2024 da Raffella Cavalleri.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Sede: Via Gezio Calini, 26 - 25121 Brescia - Tel: 03028965 - Settore archeologia: Piazzetta Giovanni Labus, 3 - 25121 Brescia - Tel: 030290196  
PEC: sabap-bs@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-bs@cultura.gov.it

Prot. Generale n. (N. PEC)

Class.: 8.3

Procedimento: 2024.3.65.556

(da citare nella risposta)

Brescia, (data PEC)

Spettabile

COMUNE DI SAREZZO

Email: protocollosarezzo@cert.legalmail.it

VODAFONE ITALIA S.P.A.

Email: roberto.stelluto@vodafone.pec.it

e p.c.

INWIT S.p.A.

Email: adminpec@inwit.telecompost.it

**Oggetto: Parere tecnico istanza di autorizzazione per l'impianto VODAFONE ITALIA S.P.A. "1RM06834 - 5G BANDO SANTELLA" da realizzarsi su nuova infrastruttura INWIT "I639BS" - Via Cagnaghe, 3 - Sarezzo (BS) - prot. ARPA n. 182481 del 21/11/2024. Rif. Comune di Sarezzo Prot. n. 0026443/2024 - prot. ARPA n. 184564 del 25/11/2024.**

Esaminata la documentazione pervenutaci in seguito alla Istanza di Autorizzazione della Società Vodafone Italia S.p.A., pervenuta in data 21/11/2024 (prot. ARPA n. 182481), riguardante l'installazione dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.lgs. 259/2003, come modificato in particolare dal D.lgs. 207/2021 e dal D.lgs. 48/2024 si trasmette il parere tecnico di competenza, valevole anche ai sensi della Conferenza di Servizi.

La presente comunicazione viene inviata per conoscenza alla società INWIT S.p.A. (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) in quanto dalla documentazione risulta che essa avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto, senza sistemi radianti propri. Gli interventi della società INWIT S.p.A. non sono pertanto oggetto di valutazione da parte di ARPA. Qualora, in futuro, la società INWIT S.p.A. intendesse attivare sistemi radianti propri, dovrà presentare a Comune e ad ARPA specifica istanza nelle forme previste dalla legge.

Il parere tecnico dell'Agenzia riguarda unicamente la compatibilità del progetto presentato dal gestore dell'impianto radioelettrico con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Sono

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Mariagrazia Santini

e-mail: [m.santini@arpalombardia.it](mailto:m.santini@arpalombardia.it)

Pratica trattata da: dott.ssa Fis. Marina Betti,

e-mail: [m.betti@arpalombardia.it](mailto:m.betti@arpalombardia.it)

Sig. Marco Ceparano,

e-mail: [m.ceparano@arpalombardia.it](mailto:m.ceparano@arpalombardia.it)

ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia - via Cantore, 20 - 25128 Brescia - Tel. 030/7681.1 - Fax 030/7681.460

Indirizzo PEC: [dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it)

quindi fatte salve le competenze spettanti ad altri Enti.

Distinti saluti.

Il Responsabile UO Agenti Fisici

Mariagrazia Santini

*Firmato Digitalmente*

Allegati:

File Sarezzo\_Cagnaghe3\_VO\_parere\_signed\_signed.pdf

*Come previsto dall'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 259/03, come modificato dal D. Lgs. n. 48 del 24/03/2024, il gestore dell'impianto è tenuto a contribuire alle spese sostenute da ARPA per l'espressione del parere ambientale, secondo quanto definito dal tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto 14 ottobre 2016 (GU Serie Generale n.258 del 04-11-2016) per un importo pari a € 370,00 fuori campo applicazione IVA (art. 4 DPR 633/72), con pagamento da effettuarsi al ricevimento di nota di addebito.*

*A seguito delle disposizioni previste dal D.L. 76/2020 "Semplificazione e innovazione digitale", a datare dal 28 febbraio 2021, per tutti i pagamenti dovuti ad ARPA Lombardia si deve utilizzare la piattaforma Pago PA.*

*Si rimanda al sito di ARPA Lombardia per ulteriori informazioni relativamente a tale modalità di pagamento e si riportano i dati anagrafici dell'Agenzia:*

**RAGIONE SOCIALE: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia – A.R.P.A.**

**SEDE LEGALE: Via Ippolito Rosellini, 17 – 20124 Milano**

**PARTITA IVA: 13015060158**

**BANCA: Intesa San Paolo S.p.A. - Tesoreria – A.R.P.A.**

**<https://www.arpalombardia.it/per-enti-e-imprese/pagopa/>**

## PARERE TECNICO ARPA

### *Dati dell'impianto:*

<b>GESTORE</b>	<b>VODAFONE ITALIA S.P.A.</b>
<b>NOME SITO</b>	<b>5G BANDO SANTELLA</b>
<b>CODICE SITO VODAFONE</b>	<b>1RM06834</b>
<b>CODICE SITO INWIT</b>	<b>I639BS</b>
<b>INDIRIZZO DI INSTALLAZIONE</b>	<b>VIA CAGNAGHE 3</b>
<b>COMUNE DI COMPETENZA</b>	<b>SAREZZO (BS)</b>

Parere tecnico ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.lgs. 259/2003, come modificato in particolare dal D.lgs. 207/2021 e dal D.lgs. 48/2024, relativo all'istanza dell'impianto Stazione Radio Base presentata dalla Società Vodafone Italia S.p.A. in data 21/11/2024 (prot. ARPA n. 182481) e da installare su una nuova infrastruttura di INWIT S.p.A..

Gli uffici di ARPA Lombardia, Dipartimento di Brescia, competente per territorio hanno esaminato la documentazione presentata a corredo dell'istanza in oggetto.

In particolare, la documentazione agli atti è la seguente:

- Relazione tecnica con analisi di impatto elettromagnetico redatta da HQ Engineering Italia S.r.l. in data 15/11/2024;
- “Variante alla pratica 7442 del 02/04/2024”, tavole di progetto redatte da HQ Engineering Italia S.r.l..

Dall'esame della documentazione è emerso un quadro informativo completo dell'impianto per telecomunicazioni in oggetto e la coerenza tra la descrizione del medesimo e quanto disposto dalla normativa vigente in merito ai contenuti minimi necessari che la documentazione deve riportare sotto il profilo ambientale (vedasi modello A dell'Allegato 12 bis del D.lgs. 259/2003).

Sulla base dei dati riportati nella documentazione di cui sopra, al fine di evidenziare l'eventuale esistenza nell'area circostante l'impianto in esame di situazioni espositive della popolazione che non rispettano i termini di legge (DPCM 08/07/2003 G.U. n.199 28/8/2003 e s.m.i., art.10 comma 2 della Legge 214 del 30/12/2023, art. 44 comma 1 septies del D.lgs. 259/2003), si è proceduto ad individuare, nelle aree frequentabili o accessibili alla popolazione, i punti bersaglio ritenuti più significativi in relazione alle caratteristiche emissive dell'impianto in esame e degli eventuali altri impianti installati nella stessa area.

In tali punti, si è condotta la stima delle intensità del campo elettrico utilizzando un programma di calcolo dedicato che effettua la valutazione della distribuzione del campo elettromagnetico in campo libero: non sono contemplate eventuali riflessioni e diffrazioni dell'onda incidente.

In Figura 1) si riporta la posizione dei suddetti punti bersaglio e nelle tabelle 1 e 2 si riporta la stima di campo elettrico secondo i criteri di seguito indicati:

- a) la componente elettrica (E), la componente magnetica (H) e la densità di potenza (S) dell'onda elettromagnetica sono legate fra loro da una semplice relazione matematica ( $S = E^2 / 377 = 377 * H^2$ ) e pertanto è sufficiente verificare il rispetto del limite su una sola delle tre grandezze sopra indicate per poter considerare verificato anche quello sulle rimanenti grandezze.

b) in ogni punto bersaglio la stima del valore di campo elettrico contempla il contributo dell'impianto in esame. Per tutti i sistemi radianti si considerano i valori della potenza massima dichiarata, ridotti con i pertinenti fattori indicati nelle schede dei dati tecnici, atti al confronto con i diversi valori limite di campo elettromagnetico ai sensi del DPCM 08/07/2003 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 214 del 30/12/2023.

Si è inoltre considerato il limite assentibile per l'operatore, come definito dall'art. 44 comma 1 septies, secondo i valori indicati dal MIMIT e riportati nella tabella al link [https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/slide\\_innalzamneto\\_campi\\_elettromagnetici\\_v6.pdf](https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/slide_innalzamneto_campi_elettromagnetici_v6.pdf), in cui il riparto è calcolato sulla base dei diritti d'uso degli operatori infrastrutturati alla data del 02/07/2024.

Per il confronto con i limiti di esposizione di cui al DPCM 08/07/2003 e s.m.i., che dipendono dalla frequenza, i valori di campo elettrico calcolati per i sistemi trasmissivi aventi frequenza superiore a 3 GHz, per i quali il limite di esposizione vale 40 V/m, sono stati normalizzati opportunamente al fine di un confronto con il valore limite di 20 V/m<sup>1</sup>.

Valori di  $E_{ARM}$ , indicati in tabella 2, inferiori a 20 V/m, garantiscono che la somma dei relativi contributi normalizzati sia minore di uno, come richiesto dall'art.5 di detto DPCM nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti.

Il valore di campo elettrico complessivo stimato ( $E_{tot}$ ) per ogni punto bersaglio selezionato contempla anche il contributo del fondo elettromagnetico. In particolare, si è considerato un valore di fondo pari a 0.3 V/m.

Tabella 1 – Valutazione dell'intensità di campo elettromagnetico riferita ai *valori di attenzione*, agli *obiettivi di qualità* e ai *limiti assentibili* (DPCM 08/07/2003 G.U. n.199 28/8/2003 e s.m.i e art.10 comma 2 della Legge 214 del 30/12/2023: 15 V/m; art. 44 comma 1 septies del Dlgs 259/2003)

<i>ID punto</i>	Quota (m)	Distanza (m)	Azimut (°N)	$E_{gestore}$ (V/m)	$E_{fondo}$ (V/m)	$E_{tot}$ (V/m)
4	21.5	88.7	137.7	7.3	0.3	7.3
5	17.5	124.4	155.7	6.3	0.3	6.3
6	17.5	177.4	160.2	5.4	0.3	5.4
7	2.4	125.2	182.9	2.0	0.3	2.0
8	1.5	96.6	191.7	4.1	0.3	4.1
9	-3.7	166.6	183.7	2.4	0.3	2.5
10	-3.63	160.1	189.0	2.2	0.3	2.2
11	-5.9	148.8	197.0	1.7	0.3	1.8
12	-7.94	160.4	207.2	1.8	0.3	1.9
13	-11.95	185.0	211.3	1.8	0.3	1.9
14	-8.34	132.7	211.1	2.0	0.3	2.1
15	-19.96	221.5	225.3	1.9	0.3	1.9
16	-18.57	200.6	229.4	1.6	0.3	1.6
17	-17.55	185.0	226.2	1.5	0.3	1.5

<sup>1</sup>

$$\frac{1}{20^2} \sum_{\substack{i=1 \\ 3\text{MHz} < f \leq 3\text{GHz}}}^N E_i^2 + \frac{1}{40^2} \sum_{\substack{i=1 \\ 3\text{GHz} < f \leq 300\text{GHz}}}^N E_i^2 = \frac{1}{20^2} \left[ \sum_{\substack{i=1 \\ 3\text{MHz} < f \leq 3\text{GHz}}}^N E_i^2 + \frac{1}{2^2} \sum_{\substack{i=1 \\ 3\text{GHz} < f \leq 300\text{GHz}}}^N E_i^2 \right] = \frac{1}{20^2} \times E_{ARM}^2$$

18	-15.23	215.4	234.0	2.5	0.3	2.5
19	-9.14	193.3	239.7	3.2	0.3	3.2
20	-16.07	169.7	237.0	1.4	0.3	1.5
21	-15.55	147.9	231.4	1.7	0.3	1.8
22	-10.77	125.2	241.1	2.4	0.3	2.4
23	-6.05	160.0	248.2	2.1	0.3	2.1
24	-5.5	108.5	262.1	2.9	0.3	2.9
25	1.14	61.4	259.8	2.0	0.3	2.0
26	2.7	34.0	292.5	2.6	0.3	2.6
27	-2.8	84.4	282.4	4.4	0.3	4.4
28	2.89	54.8	322.6	4.1	0.3	4.1
29	3.2	83.9	316.4	2.0	0.3	2.0
30	0.3	99.0	316.2	2.0	0.3	2.0
31	7.5	123.1	311.4	6.3	0.3	6.3
32	4.26	139.9	292.3	5.9	0.3	5.9
33	8.5	186.0	304.5	6.0	0.3	6.0
34	11.5	117.6	354.0	5.3	0.3	5.3
35	10.5	167.3	328.3	6.2	0.3	6.2
36	16.96	209.3	314.6	5.4	0.3	5.4

Quota base sito 392 m slm

Tabella 2 – Valutazione dell'intensità di campo elettromagnetico riferita ai *limiti di esposizione* (DPCM 08/07/2003 G.U. n.199 28/8/2003 e s.m.i.)

<i>ID punto</i>	Quota (m)	Distanza (m)	Azimut (°N)	$E_{ARM}$ gestore (V/m)	$E_{fondo}$ (V/m)	$E_{ARM}$ tot. (V/m)
1	0.5	5.0	276.3	0.8	0.3	0.9
2	59.5	134.7	41.8	0.2	0.3	0.4
3	61.5	154.4	93.6	0.5	0.3	0.5

Quota base sito 392 m slm

### Conclusioni

Il presente parere è emesso sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata dal richiedente, e sulla base di specifiche considerazioni e valutazioni relative alla situazione di campo elettromagnetico di fondo in cui si verrà a situare l'impianto.

In base a tali valutazioni, non si rilevano condizioni per le quali l'attivazione dell'impianto possa provocare il superamento dei limiti di esposizione indicati dall'art. 3 del DPCM 8 luglio 2003 G.U. n. 199 del 28 agosto 2003 e s.m.i. e/o dei valori di attenzione/obiettivi di qualità indicati nell'art. 10 comma 2 della Legge 214 del 30/12/2023 e dei limiti assentibili per l'operatore, determinati come sopra specificato. Si rilascia pertanto **parere tecnico positivo** per quanto riguarda il rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al fine di garantire che la situazione di esposizione ai campi elettromagnetici che si verrà ad instaurare nell'intorno dell'impianto corrisponda alle valutazioni preventive, si raccomanda che

l'eventuale autorizzazione dell'impianto sia accompagnata dalle seguenti prescrizioni per la parte di competenza di questa Agenzia:

1. che l'impianto sia fedelmente realizzato secondo la descrizione contenuta nella relazione tecnica esaminata e allegata all'istanza di autorizzazione, nonché posto e mantenuto in esercizio a livelli di potenza non superiori rispetto a quanto ivi dichiarato;
2. che qualsiasi variazione delle caratteristiche dell'impianto e delle condizioni di esercizio tali da alterare in modo significativo l'esposizione nel suo intorno rispetto a quanto preventivato, ad esempio a causa dell'aumento delle potenze e/o della variazione dei parametri di antenna, sia fatta oggetto di un nuovo procedimento.

La presente non valuta, perché non di competenza, la situazione urbanistica e vincolistica dell'area, nonché il progetto edilizio/impiantistico.

Si rimanda all'Amministrazione Comunale la verifica dell'osservanza delle indicazioni contenute nella L.R. 11/01 (così come modificato dalla L.R. n. 4 del 6 marzo 2002 e dalla L.R. n. 12 del 10 giugno 2002), in riferimento ai criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 259 dell'1 agosto 2003 e s.m.i.

Il presente parere è espresso sulla base della relazione tecnica trasmessa comprendente la descrizione dell'impianto e dei luoghi formulata a cura del richiedente. Qualora si verificassero discordanze tra quanto sopra richiamato e le modalità di realizzazione dell'impianto e/o lo stato dell'essere dei luoghi nei quali l'impianto viene realizzato, il presente parere si intende decaduto.

Il Collaboratore Tecnico  
Professionale

Dott.ssa Fis. Marina Betti


L'Assistente Tecnico

Sig. Marco Ceparano

Il Responsabile U.O. Agenti Fisici  
di Brescia

Dott.ssa Mariagrazia Santini

**Figura 1**





## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

COMUNE DI SAREZZO  
E  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0026659/2024 del 26/11/2024  
Class. 8.8 Fasc. 8.8 N.8/2024  
Autore: Luigi La Rocca, Mibact

Al Comune di Sarezzo

[protocollosarezzo@cert.legalmail.it](mailto:protocollosarezzo@cert.legalmail.it)

e p.c.

A Inwit S.P.A.

[adminpec@inwit.telecompost.it](mailto:adminpec@inwit.telecompost.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Bergamo e Brescia  
[sabap-bs@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bs@pec.cultura.gov.it)

*Allegati:* 1 (parere SABAP- BS prot. n. 23670 del 18/11/2024, ns. prot. n. 33038 del 18/11/2024)

*Oggetto:* **SAREZZO (BS), Via Cagnaghe 3**

Dati catastali: fg. 22, mapp. 327.

Tutela ai sensi della Parte Terza del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. - art. 142 c. 1 lett. c, g, h.

**PNRR M2 C2**

**Progetto: Variante relativa allo spostamento della stazione radio base alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 01/08/2003 n. 259 per l'installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n.3, intervento finanziato dall'Unione Europea PNRR**

Procedimento: parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge n. 241/1990

Ente precedente: Comune di Sarezzo

Proponente: Inwit S.P.A.

PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004.

**Visto** il D.lgs. n. 368/1998, “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**Visto** il D.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e in particolare l'art. 28, c. 4;

**Visto** il D.P.C.M. n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, per quanto ancora vigente;

**Visto** il D.L. n. 22/2021, “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2021, e in particolare l'art. 6, c. 1, con il quale «il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”»;

**Visto** il D.L. n. 77/2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, e in particolare l'art. 29, c. 2, («*la Soprintendenza Speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria*») e l'art. 48;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06 6723 4401

e-mail: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it) - [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**Visto** il D.P.C.M. n. 57/2024, "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", e in particolare l'art. 23; **Considerato** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021), le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, ammesso alla registrazione il 30 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale;

**Visto** il decreto del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale n. 2 del 1° agosto 2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n.57, i poteri direttivi concernenti l'ordinaria gestione della Soprintendenza speciale per il PNRR sono stati avocati nelle more del conferimento dell'incarico al dirigente titolare;

**In riscontro** alla nota prot. n. Suap 4 del 17/10/2024 con cui il Comune di Sarezzo ha indetto la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto in parola, assunta a questa Soprintendenza Speciale PNRR per il tramite Sabap con prot. n. 30080 dello 18/10/2024;

**Esaminata** la documentazione progettuale pervenuta a questa Soprintendenza Speciale PNRR e la relazione paesaggistica;

**Valutato** il parere istruttorio favorevole espresso dalla Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 23670 del 18/11/2024 assunta al protocollo di questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 33038 del 18/11/2024;

**Considerato** che, allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto risultano compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale interessato dalle stesse;

**Ritenuto**, pertanto, di condividere il citato parere istruttorio favorevole della Soprintendenza ABAP, che si acquisisce interamente e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004**

alla realizzazione delle opere previste nel progetto in esame, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti.

Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori, individuato ai sensi dell'art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere – ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera.

Il Capo del Dipartimento Avocante  
dott. Luigi LA ROCCA  
(Decreto di Avocazione Capo DIT Rep.n.2 del 01.08.2024)



Comune di Sarezzo, 09 Dicembre 2024  
Pratica numero, SUAP/2024/00004/TELRAD

**OGGETTO: PNRR – Variante all'autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 01/08/2003 n. 259 per l'installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n. 3, del 14 Ottobre 2024 prot. n. 22762.**

**Verbale di conferenza dei servizi semplificata ASINCRONA ai sensi combinato disposto dell'art. 44, comma 7 del d.lgs n. 259/03 come modificato dal D.Lgs 207/2021 e degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/90.**

**Richiedente: INWIT SPA e VODAFONE ITALIA S.p.A.**

## **VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA ASINCRONA**

### **IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.5 - SUAP e del PROCEDIMENTO**

**PREMESSO** che:

- in data 02 Aprile 2024 (prot.n. 2024/007442) veniva presentata dal Sig. Pariota Tommaso (C.F. PRTTMS60A24F839I) in qualità di Legale rappresentante della ditta **Inwit SPA** (P.IVA 08936640963), con sede a Milano (MI) Largo Donegani 2, domanda di autorizzazione per installazione di impianto di teleradiocomunicazione, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 01/08/2003 n. 259 come modificato dal D.Lgs 207/2021, da realizzarsi nel Comune di Sarezzo (BS) Via Cagnaghe n. 3, identificato catastalmente al Foglio 22 - Particella 327;
- a seguito della conferenza dei servizi con determina n. 426 del 29 Luglio 2024 è stata formalizzata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l'approvazione del documento **“progetto di installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n. 3”**, con le seguenti prescrizioni: *“si richiede che il manufatto possa essere dipinto con colori nella tinta del “tabacco” proponendo il RAL 8003 escludendo tonalità e materiali riflettenti per il traliccio portante*, di cui al Verbale del 15 Luglio 2024, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, autorizzazioni e/o pareri, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute;

**DATO ATTO** che la Società **INWIT SPA** (P.IVA 08936640963), con sede a Milano (MI) Largo Donegani 2, con la società **VODAFONE ITALIA S.p.A.**, società del gruppo VODAFONE GROUP Plc. con socio unico, sede legale, amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) alla via Jervis n° 13, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n° 93026890017, Partita I.V.A. n° 08539010010, hanno depositato in data 14 Ottobre 2024 prot. n. 22762 la **VARIANTE** alla pratica con prot. 7442 del 02 Aprile 2024 in quanto per esigenza del locatore si è reso necessario lo spostamento del sito di circa tredici metri rispetto al progetto autorizzato con determina di cui sopra;

**DATO ATTO CHE** in data 17 Ottobre 2024 con prot. 23200, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/03 così come modificato dal D.Lgs 207/2021, in particolare del comma 7 e della legge n. 241/90, in particolare artt. 14 e ss e del DPR n. 160/2010, il responsabile dell'U.O.C. 5 – SUAP e del Procedimento, ha indetto la **Conferenza dei Servizi** decisoria nella forma asincrona/semplicificata (fra i soggetti indicati sopra) al fine di procedere con unico procedimento rivolto *“all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici”*, alla quale sono state regolarmente invitate le amministrazioni elencate in indirizzo;

**DATO ATTO** che entro il termine di conclusione della conferenza, sono state acquisite le determinazioni delle seguenti amministrazioni:

- parere FAVOREVOLE della Commissione Comunale del Paesaggio rilasciato con verbale n. 8 del 23 Ottobre 2024;
- parere tecnico NEGATIVO di ARPA ricevuto in data 11 Novembre 2024 con prot. 25435;
- parere FAVOREVOLE della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA ricevuto in data 18 Novembre 2024 con prot. 25930;
- parere FAVOREVOLE del Ministero della Cultura SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ricevuto in data 26 Novembre 2024 prot. 26659 con le seguenti prescrizioni: *“Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori, individuato ai sensi dell'art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925.*

*Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere – ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.*

*Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera.”*

**VISTE** le integrazioni alla Variante di cui al prot. 22762 del 14 Ottobre 2024 a seguito del parere tecnico negativo di ARPA, trasmesse dal Sig. Pariota Tommaso in data 21 Novembre 2024 prot. 26276, in qualità di legale rappresentante della Società **INWIT SPA** (P.IVA 08936640963), con sede a Milano (MI) Largo Donegani 2, relative alla revisione delle Analisi di Impatto Elettromagnetico;

**RECEPITE** le integrazioni del 21 Novembre 2024 prot. 26276, ARPA ha provveduto a trasmettere il PARERE TECNICO POSITIVO in data 04 Dicembre 2024 con prot. 27499 in sostituzione di quello precedentemente emesso;

**PRESO ATTO** dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/1990 che recita: “*All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.*”

### SI VERBALIZZA QUANTO SEGUE

**VISTI** tutti i pareri favorevoli degli enti preposti alla valutazione della Variante al progetto per l'installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) in via Cagnaghe n. 3 che si allegano al presente verbale quale parte sostanziale ed integrante, la Conferenza di servizi assume la seguente determinazione positiva all'esecuzione di quanto sopra mantenendo le seguenti prescrizioni:

1. “*si richiede che il manufatto possa essere dipinto con colori nella tinta del “tabacco” proponendo il RAL 8003 escludendo tonalità e materiali riflettenti per il traliccio portante*”.
2. “*Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori, individuato ai sensi dell'art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925. Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere - ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione. Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera.*”

La favorevole determinazione della conferenza di servizi equivale ad AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 01/08/2003 n. 259 per **l'installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n. 3**, che verrà successivamente pubblicata.

Nella determinazione saranno riassunti i pareri ricevuti dagli enti preposti e le relative prescrizioni ove evidenziate.

Allegati:

- parere FAVOREVOLE della Commissione Comunale del Paesaggio rilasciato con verbale n. 8 del 23 Ottobre 2024;
- parere FAVOREVOLE della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA ricevuto in data 18 Novembre 2024 con prot. 25930;

- parere FAVOREVOLE del Ministero della Cultura SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ricevuto in data 26 Novembre 2024 prot. 26659
- PARERE TECNICO POSITIVO di ARPA ricevuto in data 04 Dicembre 2024 con prot. 27499.

Il responsabile dell'U.O.C.5 – SUAP  
Geom. Raffaella Cavalleri  
(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile del Settore tecnico  
Ing. Andrea Beltrami  
(documento firmato digitalmente)



# Comune di SAREZZO

UFFICIO PAESAGGIO

COMUNE DI SAREZZO

U

Protocollo N.0023853/2024 del 25/10/2024  
Class. 8.8 Fasc. 8.8 N.8/2024

## VERBALE COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO N. 08

Pratica n. AP/2024/16

Committente: INUIT

Descrizione intervento: VARIANTE POSIZIONAMENTO  
ANTENNA TLC

Localizzazione: VA CAGNAGHE N 3 - SAREZZO

Norma: ART. 142 LETT. C) D.LGS 42/04

Membri commissione paesaggio	Presente	Assente
Arch. Vezzoli Giorgio – Presidente	X	
Arch. Archetti Cesare – membro commissione	X	
Arch. De Gasperi Carlo – membro commissione	X	

Esito votazione: FAVOREVOLE

PLANIMETRICO

Parere: LO SPOSTAMENTO DELL'ANTENNA NON MODIFICA  
IL RAPPORTO NEL CONTESTO PAESAGGISTICO  
IN ANALOGO AL ESITO DELLA CONFERENZA DEI  
SERVIZI -

Ora inizio seduta: 10.31

Ora fine seduta: 10.40

Sarezzo, 23 Ottobre 2024

Il presidente della commissione: Arch. Vezzoli Giorgio

I componenti della commissione: Arch. Cesare Archetti

Il segretario verbalizzante: Geom. Maurizio Luraghi

Arch. De Gasperi Carlo





# Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA  
<https://soprintendenzabrescia.cultura.gov.it/>

COMUNE DI SAREZZO	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0025930/2024 del 18/11/2024	
Class. 8.8 Fasc. 8.8 N.8/2024	
Firmatario: Luca Rinaldi, Mibact	

Brescia (data protocollo)

*A*

Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

p.c.  
Comune di Sarezzo

*prot.* (vedi intestazione digitale)

*Risposta al prot. 23200 del 17/10/2024*  
(ns. prot. 21433 del 18/10/2024)

*class.* 34.43.01/Sarezzo/conferenzadeiservizi

*Oggetto:* Sarezzo (BS), Via Cagnaghe 3

Opere di: Variante relativa allo spostamento della stazione radio base alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 01/08/2003 n. 259 per l'installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n.3, *intervento finanziato dall'Unione Europea PNRR*

Indizione Conferenza dei Servizi ex art. 14 bis legge 241/1990. Forma semplificata con modalità asincrona per l'acquisizione del parere vincolante di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio – termine 01/12/2024

Richiedente: Inwit S.P.A.

Istruttoria

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi in oggetto, di cui alla nota acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 18/10/2024 con n. 21433, inoltrata da parte dell'Amministrazione in indirizzo ai fini dell'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, da realizzarsi in area sottoposta alle disposizioni della Parte Terza - Beni paesaggistici del citato D.lgs. 42/2004; Rilevato che l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea PNRR;

Vista la circolare del 07/04/2023 del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avente ad oggetto: Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune". Art. 20, "Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR", comma 1. Indicazioni operative nelle more della conversione in legge;

Esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministrazione e ritenuto che, dall'esame istruttoria, le opere in oggetto, per la loro natura e consistenza, non arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici dell'area sottoposta a tutela;

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, PROPONE il presente PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità delle opere sopra descritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Per quanto concerne il profilo archeologico non si ravvisano criticità.

IL SOPRINTENDENTE



arch. Luca Rinaldi

Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

I responsabili dell'istruttoria:

Arch. Camilla Rinaldi, f. architetto  
Dott.ssa Serena Solano, f. archeologo



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Sede: Via Gezio Calini, 26 - 25121 Brescia - Tel: 03028965 - Settore archeologia: Piazzetta Giovanni Labus, 3 - 25121 Brescia - Tel: 030290196  
PEC: sabap-bs@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-bs@cultura.gov.it



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

COMUNE DI SAREZZO  
E  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0026659/2024 del 26/11/2024  
Class. 8.8 Fasc. 8.8 N.8/2024  
Autore: Luigi La Rocca, Mibact

Al Comune di Sarezzo

[protocollosarezzo@cert.legalmail.it](mailto:protocollosarezzo@cert.legalmail.it)

e p.c.

A Inwit S.P.A.

[adminpec@inwit.telecompost.it](mailto:adminpec@inwit.telecompost.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Bergamo e Brescia  
[sabap-bs@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bs@pec.cultura.gov.it)

*Allegati:* 1 (parere SABAP- BS prot. n. 23670 del 18/11/2024, ns. prot. n. 33038 del 18/11/2024)

*Oggetto:* **SAREZZO (BS), Via Cagnaghe 3**

Dati catastali: fg. 22, mapp. 327.

Tutela ai sensi della Parte Terza del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. - art. 142 c. 1 lett. c, g, h.

PNRR M2 C2

**Progetto: Variante relativa allo spostamento della stazione radio base alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 01/08/2003 n. 259 per l'installazione di un nuovo impianto di teleradiocomunicazione nel comune di Sarezzo (BS) via Cagnaghe n.3, intervento finanziato dall'Unione Europea PNRR**

Procedimento: parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e ss. della Legge n. 241/1990

Ente precedente: Comune di Sarezzo

Proponente: Inwit S.P.A.

PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004.

**Visto** il D.lgs. n. 368/1998, “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**Visto** il D.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e in particolare l'art. 28, c. 4;

**Visto** il D.P.C.M. n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, per quanto ancora vigente;

**Visto** il D.L. n. 22/2021, “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2021, e in particolare l'art. 6, c. 1, con il quale «il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”»;

**Visto** il D.L. n. 77/2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, e in particolare l'art. 29, c. 2, («*la Soprintendenza Speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria*») e l'art. 48;



**Visto** il D.P.C.M. n. 57/2024, "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", e in particolare l'art. 23; **Considerato** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021), le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, ammesso alla registrazione il 30 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale;

**Visto** il decreto del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale n. 2 del 1° agosto 2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n.57, i poteri direttivi concernenti l'ordinaria gestione della Soprintendenza speciale per il PNRR sono stati avocati nelle more del conferimento dell'incarico al dirigente titolare;

**In riscontro** alla nota prot. n. Suap 4 del 17/10/2024 con cui il Comune di Sarezzo ha indetto la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto in parola, assunta a questa Soprintendenza Speciale PNRR per il tramite Sabap con prot. n. 30080 dello 18/10/2024;

**Esaminata** la documentazione progettuale pervenuta a questa Soprintendenza Speciale PNRR e la relazione paesaggistica;

**Valutato** il parere istruttorio favorevole espresso dalla Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 23670 del 18/11/2024 assunta al protocollo di questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 33038 del 18/11/2024;

**Considerato** che, allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto risultano compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale interessato dalle stesse;

**Ritenuto**, pertanto, di condividere il citato parere istruttorio favorevole della Soprintendenza ABAP, che si acquisisce interamente e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004**

alla realizzazione delle opere previste nel progetto in esame, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti.

Si invita a comunicare per iscritto alla Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, in possesso dei requisiti di legge, e quello del Direttore dei Lavori, individuato ai sensi dell'art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925.

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere – ivi compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico – dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione.

Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera.

Il Capo del Dipartimento Avocante  
dott. Luigi LA ROCCA  
(Decreto di Avocazione Capo DIT Rep.n.2 del 01.08.2024)

Firmato digitalmente da



Luigi La Rocca

Prot. Generale n. (N. PEC)

Class.: 8.3

Procedimento: 2024.3.65.556

(da citare nella risposta)

Brescia, (data PEC)

Spettabile

COMUNE DI SAREZZO

Email: protocollosarezzo@cert.legalmail.it

VODAFONE ITALIA S.P.A.

Email: roberto.stelluto@vodafone.pec.it

e p.c.

INWIT S.p.A.

Email: adminpec@inwit.telecompost.it

**Oggetto: Parere tecnico istanza di autorizzazione per l'impianto VODAFONE ITALIA S.P.A. "1RM06834 - 5G BANDO SANTELLA" da realizzarsi su nuova infrastruttura INWIT "I639BS" - Via Cagnaghe, 3 - Sarezzo (BS) - prot. ARPA n. 182481 del 21/11/2024. Rif. Comune di Sarezzo Prot. n. 0026443/2024 - prot. ARPA n. 184564 del 25/11/2024.**

Esaminata la documentazione pervenutaci in seguito alla Istanza di Autorizzazione della Società Vodafone Italia S.p.A., pervenuta in data 21/11/2024 (prot. ARPA n. 182481), riguardante l'installazione dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.lgs. 259/2003, come modificato in particolare dal D.lgs. 207/2021 e dal D.lgs. 48/2024 si trasmette il parere tecnico di competenza, valevole anche ai sensi della Conferenza di Servizi.

La presente comunicazione viene inviata per conoscenza alla società INWIT S.p.A. (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) in quanto dalla documentazione risulta che essa avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto, senza sistemi radianti propri. Gli interventi della società INWIT S.p.A. non sono pertanto oggetto di valutazione da parte di ARPA. Qualora, in futuro, la società INWIT S.p.A. intendesse attivare sistemi radianti propri, dovrà presentare a Comune e ad ARPA specifica istanza nelle forme previste dalla legge.

Il parere tecnico dell'Agenzia riguarda unicamente la compatibilità del progetto presentato dal gestore dell'impianto radioelettrico con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Sono

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Mariagrazia Santini

e-mail: [m.santini@arpalombardia.it](mailto:m.santini@arpalombardia.it)

Pratica trattata da: dott.ssa Fis. Marina Betti,

e-mail: [m.betti@arpalombardia.it](mailto:m.betti@arpalombardia.it)

Sig. Marco Ceparano,

e-mail: [m.ceparano@arpalombardia.it](mailto:m.ceparano@arpalombardia.it)

quindi fatte salve le competenze spettanti ad altri Enti.

Distinti saluti.

Il Responsabile UO Agenti Fisici

Mariagrazia Santini

*Firmato Digitalmente*

Allegati:

File Sarezzo\_Cagnaghe3\_VO\_parere\_signed\_signed.pdf

*Come previsto dall'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 259/03, come modificato dal D. Lgs. n. 48 del 24/03/2024, il gestore dell'impianto è tenuto a contribuire alle spese sostenute da ARPA per l'espressione del parere ambientale, secondo quanto definito dal tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto 14 ottobre 2016 (GU Serie Generale n.258 del 04-11-2016) per un importo pari a € 370,00 fuori campo applicazione IVA (art. 4 DPR 633/72), con pagamento da effettuarsi al ricevimento di nota di addebito.*

*A seguito delle disposizioni previste dal D.L. 76/2020 "Semplificazione e innovazione digitale", a datare dal 28 febbraio 2021, per tutti i pagamenti dovuti ad ARPA Lombardia si deve utilizzare la piattaforma Pago PA.*

*Si rimanda al sito di ARPA Lombardia per ulteriori informazioni relativamente a tale modalità di pagamento e si riportano i dati anagrafici dell'Agenzia:*

**RAGIONE SOCIALE: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia – A.R.P.A.**

**SEDE LEGALE: Via Ippolito Rosellini, 17 – 20124 Milano**

**PARTITA IVA: 13015060158**

**BANCA: Intesa San Paolo S.p.A. - Tesoreria – A.R.P.A.**

**<https://www.arpalombardia.it/per-enti-e-imprese/pagopa/>**

## PARERE TECNICO ARPA

### *Dati dell'impianto:*

<b>GESTORE</b>	<b>VODAFONE ITALIA S.P.A.</b>
<b>NOME SITO</b>	<b>5G BANDO SANTELLA</b>
<b>CODICE SITO VODAFONE</b>	<b>1RM06834</b>
<b>CODICE SITO INWIT</b>	<b>I639BS</b>
<b>INDIRIZZO DI INSTALLAZIONE</b>	<b>VIA CAGNAGHE 3</b>
<b>COMUNE DI COMPETENZA</b>	<b>SAREZZO (BS)</b>

Parere tecnico ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.lgs. 259/2003, come modificato in particolare dal D.lgs. 207/2021 e dal D.lgs. 48/2024, relativo all'istanza dell'impianto Stazione Radio Base presentata dalla Società Vodafone Italia S.p.A. in data 21/11/2024 (prot. ARPA n. 182481) e da installare su una nuova infrastruttura di INWIT S.p.A..

Gli uffici di ARPA Lombardia, Dipartimento di Brescia, competente per territorio hanno esaminato la documentazione presentata a corredo dell'istanza in oggetto.

In particolare, la documentazione agli atti è la seguente:

- Relazione tecnica con analisi di impatto elettromagnetico redatta da HQ Engineering Italia S.r.l. in data 15/11/2024;
- “Variante alla pratica 7442 del 02/04/2024”, tavole di progetto redatte da HQ Engineering Italia S.r.l..

Dall'esame della documentazione è emerso un quadro informativo completo dell'impianto per telecomunicazioni in oggetto e la coerenza tra la descrizione del medesimo e quanto disposto dalla normativa vigente in merito ai contenuti minimi necessari che la documentazione deve riportare sotto il profilo ambientale (vedasi modello A dell'Allegato 12 bis del D.lgs. 259/2003).

Sulla base dei dati riportati nella documentazione di cui sopra, al fine di evidenziare l'eventuale esistenza nell'area circostante l'impianto in esame di situazioni espositive della popolazione che non rispettano i termini di legge (DPCM 08/07/2003 G.U. n.199 28/8/2003 e s.m.i., art.10 comma 2 della Legge 214 del 30/12/2023, art. 44 comma 1 septies del D.lgs. 259/2003), si è proceduto ad individuare, nelle aree frequentabili o accessibili alla popolazione, i punti bersaglio ritenuti più significativi in relazione alle caratteristiche emissive dell'impianto in esame e degli eventuali altri impianti installati nella stessa area.

In tali punti, si è condotta la stima delle intensità del campo elettrico utilizzando un programma di calcolo dedicato che effettua la valutazione della distribuzione del campo elettromagnetico in campo libero: non sono contemplate eventuali riflessioni e diffrazioni dell'onda incidente.

In Figura 1) si riporta la posizione dei suddetti punti bersaglio e nelle tabelle 1 e 2 si riporta la stima di campo elettrico secondo i criteri di seguito indicati:

- a) la componente elettrica (E), la componente magnetica (H) e la densità di potenza (S) dell'onda elettromagnetica sono legate fra loro da una semplice relazione matematica ( $S = E^2 / 377 = 377 * H^2$ ) e pertanto è sufficiente verificare il rispetto del limite su una sola delle tre grandezze sopra indicate per poter considerare verificato anche quello sulle rimanenti grandezze.

b) in ogni punto bersaglio la stima del valore di campo elettrico contempla il contributo dell'impianto in esame. Per tutti i sistemi radianti si considerano i valori della potenza massima dichiarata, ridotti con i pertinenti fattori indicati nelle schede dei dati tecnici, atti al confronto con i diversi valori limite di campo elettromagnetico ai sensi del DPCM 08/07/2003 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 214 del 30/12/2023.

Si è inoltre considerato il limite assentibile per l'operatore, come definito dall'art. 44 comma 1 septies, secondo i valori indicati dal MIMIT e riportati nella tabella al link [https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/slide\\_innalzamneto\\_campi\\_elettromagnetici\\_v6.pdf](https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/slide_innalzamneto_campi_elettromagnetici_v6.pdf), in cui il riparto è calcolato sulla base dei diritti d'uso degli operatori infrastrutturati alla data del 02/07/2024.

Per il confronto con i limiti di esposizione di cui al DPCM 08/07/2003 e s.m.i., che dipendono dalla frequenza, i valori di campo elettrico calcolati per i sistemi trasmissivi aventi frequenza superiore a 3 GHz, per i quali il limite di esposizione vale 40 V/m, sono stati normalizzati opportunamente al fine di un confronto con il valore limite di 20 V/m<sup>1</sup>.

Valori di  $E_{ARM}$ , indicati in tabella 2, inferiori a 20 V/m, garantiscono che la somma dei relativi contributi normalizzati sia minore di uno, come richiesto dall'art.5 di detto DPCM nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti.

Il valore di campo elettrico complessivo stimato ( $E_{tot}$ ) per ogni punto bersaglio selezionato contempla anche il contributo del fondo elettromagnetico. In particolare, si è considerato un valore di fondo pari a 0.3 V/m.

Tabella 1 – Valutazione dell'intensità di campo elettromagnetico riferita ai *valori di attenzione*, agli *obiettivi di qualità* e ai *limiti assentibili* (DPCM 08/07/2003 G.U. n.199 28/8/2003 e s.m.i e art.10 comma 2 della Legge 214 del 30/12/2023: 15 V/m; art. 44 comma 1 septies del Dlgs 259/2003)

<i>ID punto</i>	Quota (m)	Distanza (m)	Azimut (°N)	$E_{gestore}$ (V/m)	$E_{fondo}$ (V/m)	$E_{tot}$ (V/m)
4	21.5	88.7	137.7	7.3	0.3	7.3
5	17.5	124.4	155.7	6.3	0.3	6.3
6	17.5	177.4	160.2	5.4	0.3	5.4
7	2.4	125.2	182.9	2.0	0.3	2.0
8	1.5	96.6	191.7	4.1	0.3	4.1
9	-3.7	166.6	183.7	2.4	0.3	2.5
10	-3.63	160.1	189.0	2.2	0.3	2.2
11	-5.9	148.8	197.0	1.7	0.3	1.8
12	-7.94	160.4	207.2	1.8	0.3	1.9
13	-11.95	185.0	211.3	1.8	0.3	1.9
14	-8.34	132.7	211.1	2.0	0.3	2.1
15	-19.96	221.5	225.3	1.9	0.3	1.9
16	-18.57	200.6	229.4	1.6	0.3	1.6
17	-17.55	185.0	226.2	1.5	0.3	1.5

<sup>1</sup>

$$\frac{1}{20^2} \sum_{\substack{i=1 \\ 3\text{MHz} < f \leq 3\text{GHz}}}^N E_i^2 + \frac{1}{40^2} \sum_{\substack{i=1 \\ 3\text{GHz} < f \leq 300\text{GHz}}}^N E_i^2 = \frac{1}{20^2} \left[ \sum_{\substack{i=1 \\ 3\text{MHz} < f \leq 3\text{GHz}}}^N E_i^2 + \frac{1}{2^2} \sum_{\substack{i=1 \\ 3\text{GHz} < f \leq 300\text{GHz}}}^N E_i^2 \right] = \frac{1}{20^2} \times E_{ARM}^2$$

18	-15.23	215.4	234.0	2.5	0.3	2.5
19	-9.14	193.3	239.7	3.2	0.3	3.2
20	-16.07	169.7	237.0	1.4	0.3	1.5
21	-15.55	147.9	231.4	1.7	0.3	1.8
22	-10.77	125.2	241.1	2.4	0.3	2.4
23	-6.05	160.0	248.2	2.1	0.3	2.1
24	-5.5	108.5	262.1	2.9	0.3	2.9
25	1.14	61.4	259.8	2.0	0.3	2.0
26	2.7	34.0	292.5	2.6	0.3	2.6
27	-2.8	84.4	282.4	4.4	0.3	4.4
28	2.89	54.8	322.6	4.1	0.3	4.1
29	3.2	83.9	316.4	2.0	0.3	2.0
30	0.3	99.0	316.2	2.0	0.3	2.0
31	7.5	123.1	311.4	6.3	0.3	6.3
32	4.26	139.9	292.3	5.9	0.3	5.9
33	8.5	186.0	304.5	6.0	0.3	6.0
34	11.5	117.6	354.0	5.3	0.3	5.3
35	10.5	167.3	328.3	6.2	0.3	6.2
36	16.96	209.3	314.6	5.4	0.3	5.4

Quota base sito 392 m slm

Tabella 2 – Valutazione dell'intensità di campo elettromagnetico riferita ai *limiti di esposizione* (DPCM 08/07/2003 G.U. n.199 28/8/2003 e s.m.i.)

<i>ID punto</i>	Quota (m)	Distanza (m)	Azimut (°N)	$E_{ARM\ gestore}$ (V/m)	$E_{fondo}$ (V/m)	$E_{ARM\ tot.}$ (V/m)
1	0.5	5.0	276.3	0.8	0.3	0.9
2	59.5	134.7	41.8	0.2	0.3	0.4
3	61.5	154.4	93.6	0.5	0.3	0.5

Quota base sito 392 m slm

### Conclusioni

Il presente parere è emesso sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata dal richiedente, e sulla base di specifiche considerazioni e valutazioni relative alla situazione di campo elettromagnetico di fondo in cui si verrà a situare l'impianto.

In base a tali valutazioni, non si rilevano condizioni per le quali l'attivazione dell'impianto possa provocare il superamento dei limiti di esposizione indicati dall'art. 3 del DPCM 8 luglio 2003 G.U. n. 199 del 28 agosto 2003 e s.m.i. e/o dei valori di attenzione/obiettivi di qualità indicati nell'art. 10 comma 2 della Legge 214 del 30/12/2023 e dei limiti assentibili per l'operatore, determinati come sopra specificato. Si rilascia pertanto **parere tecnico positivo** per quanto riguarda il rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al fine di garantire che la situazione di esposizione ai campi elettromagnetici che si verrà ad instaurare nell'intorno dell'impianto corrisponda alle valutazioni preventive, si raccomanda che

l'eventuale autorizzazione dell'impianto sia accompagnata dalle seguenti prescrizioni per la parte di competenza di questa Agenzia:

1. che l'impianto sia fedelmente realizzato secondo la descrizione contenuta nella relazione tecnica esaminata e allegata all'istanza di autorizzazione, nonché posto e mantenuto in esercizio a livelli di potenza non superiori rispetto a quanto ivi dichiarato;
2. che qualsiasi variazione delle caratteristiche dell'impianto e delle condizioni di esercizio tali da alterare in modo significativo l'esposizione nel suo intorno rispetto a quanto preventivato, ad esempio a causa dell'aumento delle potenze e/o della variazione dei parametri di antenna, sia fatta oggetto di un nuovo procedimento.

La presente non valuta, perché non di competenza, la situazione urbanistica e vincolistica dell'area, nonché il progetto edilizio/impiantistico.

Si rimanda all'Amministrazione Comunale la verifica dell'osservanza delle indicazioni contenute nella L.R. 11/01 (così come modificato dalla L.R. n. 4 del 6 marzo 2002 e dalla L.R. n. 12 del 10 giugno 2002), in riferimento ai criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 259 dell'1 agosto 2003 e s.m.i.

Il presente parere è espresso sulla base della relazione tecnica trasmessa comprendente la descrizione dell'impianto e dei luoghi formulata a cura del richiedente. Qualora si verificassero discordanze tra quanto sopra richiamato e le modalità di realizzazione dell'impianto e/o lo stato dell'essere dei luoghi nei quali l'impianto viene realizzato, il presente parere si intende decaduto.

Il Collaboratore Tecnico  
Professionale

Dott.ssa Fis. Marina Betti

L'Assistente Tecnico

Sig. Marco Ceparano

Il Responsabile U.O. Agenti Fisici  
di Brescia

Dott.ssa Mariagrazia Santini

Figura 1

